

CONTRATTO

AFFIDAMENTO EX ART. 39 DPGR 61/R/05 SPERIMENTALE E TEMPORANEA DI BENI APPARTENENTI AL
PAFR COSTITUITI DA

**“AREA DVERDE ATTREZZATA, CHIOSCO PER VENDITA ALIMENTI E BEVANDE E NOLEGGIO E-
BIKE DA REALIZZARE PRESSO “LA CASETTA PULEDRARI” IN LOCALITA’ MARESCA”**

L’anno ____ del giorno ____ del mese di ____ in San Marcello Pistoiese presso la sede dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese,

FRA

1) Il Responsabile del Servizio Cecilia Tamburini nata a San Marcello Piteglio il 04.01.1969 la quale agisce in nome e per conto dell’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (brevemente UCAP), con sede in San Marcello Pistoiese via Pietro Leopoldo 10/24 (C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473), in esecuzione di giusto decreto del Presidente dell’Unione n. 28 del 30.12.2021;

2) Sig. _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ con sede in _____ - C.F. _____ e Partita IVA-_____, che per brevità sarà indicato come “gestore” nel presente atto.

Premesso che:

- l’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, a seguito di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica, approvata con determinazione n. 122 del 12.04.2022 ha autorizzato a gestire porzione di area pubblica denominata “Casetta Pulledrari”, posta in località Maresca, come identificata nella planimetria allegata al presente atto, ove l’Unione ha installato due casette prefabbricate, un’area pic-nic e un’area giochi allo scopo di destinare la stessa all’esercizio dell’attività di vicinato alimentare con somministrazione non assistita e per il noleggio di biciclette elettriche, nel rispetto di quanto descritto nel bando-disciplinare, e che le parti, al fine di regolare e dettagliare i rapporti, di comune accordo, come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - Le premesse suddette sono parte integrante e sostanziale del contratto che segue.

ART. 2 - L’Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese (Concedente), come sopra rappresentata, concede in uso a _____ (gestore) che accetta, le seguenti dotazioni e strutture prefabbricate, ubicate nella porzione di area denominata “Casetta Pullerdari” nella frazione di Maresca:

- 2 locali prefabbricati in legno, delle dimensioni di m. 3,00x2,00, da attrezzare a cura e spese del gestore per adibirli a chiosco ristoro;
- area verde comprendente area pic-nic e area giochi per bambini;
- bagni chimici di uso pubblico;
- porzione di fabbricato ad uso deposito e-bike;
- area limitrofa alle strutture di cui all’allegata planimetria e per la quale non è dovuta nessuna tassa aggiuntiva per occupazione di suolo pubblico;
- n. 10 biciclette mountain bike elettriche, dotate di cavi per la ricarica;

ART. 3 - La suddetta autorizzazione all'uso dei beni decorre dal giorno _____, per concludersi comunque di diritto decorse 20 (venti) settimane naturali e consecutive e più precisamente, 5 mesi per la gestione dell'area e delle e-bike e 3 mesi per la gestione del punto di ristoro/bar. Le Parti possano risolvere unilateralmente il contratto, per qualsiasi motivo (con un preavviso di almeno giorni 30, spedito per raccomandata con avviso di ricevimento)

ART. 4 - L'uso delle aree e dei locali in parola, è autorizzato in base all'art 39 del DPGR 61/R/05, e affidato al gestore per attivarvi un esercizio di vicinato alimentare per vendita e somministrazione non assistita di generi alimentari nonché per il noleggio senza conducente di biciclette elettriche. Il concedente autorizza sin da ora il Gestore alle attività culturali e di promozione turistica esposte nella relazione proposta in sede di gara. A tal fine il Gestore si impegna ad acquisire tutte le segnalazioni, autorizzazioni, licenze, o nulla osta comunque denominati ai fini dello svolgimento delle attività la cui operatività è correlata alla vigenza di questo contratto.

ART. 5 - Il Gestore si impegna ad usare e custodire i locali, le strutture e le attrezzature in parola con la diligenza del buon padre di famiglia, esclusivamente per le attività sopra accennate, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di commercio, pubblica sicurezza, igiene, sanità e contrasto al COVID-19, nonché a munirsi di tutte le autorizzazioni occorrenti allo svolgimento di eventuali altre attività desiderate.

Il gestore, inoltre, non può concedere a terzi il godimento dell'immobile, pena l'immediata risoluzione di questo contratto. Parimenti l'Unione concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di attività illecite del gestore.

Per qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto, compreso quello di cui all'articolo 3, è esclusa ogni possibilità di risarcimento o indennizzo da parte del gestore per la cessata disponibilità dell'immobile.

ART. 6 - Il gestore sarà responsabile verso l'UCAP del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti. Il gestore è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo dalla stessa nei confronti dell'Unione o di terzi, sollevando così l'Unione stessa da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Fatti salvi gli interventi in favore del gestore da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'UCAP.

Il gestore è responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da negligenza, imprudenza o imperizia, nonché inosservanza della normativa vigente in materia o delle prescrizioni del contratto. A prescindere da eventuali penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, il gestore è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra evidenziato. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi e i materiali occorrenti saranno a carico del gestore e così pure gli eventuali danni provocati dagli interventi di cui sopra.

L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, pena la sua risoluzione per inadempimento e conseguente decadenza dell'aggiudicazione, è obbligato a stipulare una polizza di assicurazioni presso una primaria compagnia, che copra tutti i rischi di danni derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale e/o dallo svolgimento delle attività di intrattenimento organizzate dal soggetto gestore, in cui venga esplicitamente indicato che anche l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese viene considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per persona e per sinistro, per danni a cose e persone non inferiore a € 1.000.000,00 (un milione), per il periodo come indicato al punto 3.

ART. 7 - Il gestore, alla scadenza del termine convenuto o alla risoluzione anticipata del contratto prevista all'articolo 3, dovrà lasciare libero il locale da persone e cose, e nelle condizioni esistenti all'inizio del contratto, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In particolare non potrà trattenere per sé i mezzi, gli accessori o allestimenti aggiunti dallo stesso in relazione all'attività di noleggio senza conducente di e-bike, sono fatte salve le attrezzature di proprietà del gestore. Sono altresì da ritenere incorporati definitivamente alla struttura ulteriori arrangiamenti effettuati dal gestore (a titolo

esemplificativo si indicano; pareti divisorie, rivestimenti delle pareti, pavimenti eventualmente messi in opera, impianti idrico ed elettrico, interni ed esterni etc.).

ART. 8 – L'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese è esonerata da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dall'uso delle strutture oggetto di questo contratto, rimanendo tale responsabilità esclusivamente a carico del gestore.

Ugualmente nessuna azione potrà essere intentata dal gestore verso l'Unione per danni subiti da persone, e/o dalle strutture assegnate in comodato e/o dalle attrezzature e/o scorte etc per cause di forza maggiore o responsabilità di terzi; il gestore ha contratto idonea polizza di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, con la _____, Agenzia di _____, polizza n. _____, in data _____ per euro 1.000.000,00

ART. 9 - Per l'autorizzazione in uso delle strutture di cui all'art. 2 il gestore dovrà versare in un'unica soluzione entro il 5 ottobre 2022, il corrispettivo di euro _____ (_____).

Sono a carico del gestore:

- la pulizia e l'ordinaria manutenzione delle casette in legno e delle altre strutture avute in comodato;
- la manutenzione dell'area di pertinenza al fabbricato ad uso deposito, dell'area pic-nic e dell'area giochi;
- la manutenzione delle postazioni e dei mezzi facenti parte del sistema di e-bike a noleggio (bici e caschi), la gestione, la sanificazione, l'assistenza e quant'altro necessario e/o opportuno per garantire e mantenere il servizio in completa efficienza ivi compresa la manutenzione dei mezzi e l'acquisto di ricambi salvo quanto previsto per l'assistenza in garanzia dei prodotti;
- la pulizia ordinaria e la custodia dei bagni pubblici e la loro sanificazione;
- la pulizia e la sanificazione dell'area in prossimità delle casette di legno, dell'area di pic-nic e dell'area giochi, della porzione di fabbricato a uso deposito bici e del camminamento principale di accesso all'area e dei relativi cestini, rimozione dei rifiuti dell'utenza da distinguersi per tipologia;
- tutte le spese inerenti la gestione con particolare riferimento alle spese per diritti ASL e SUAP e per utenze (acqua, energia elettrica ecc);
- tutte le attrezzature necessarie nonché le opere per eseguire le attività proposte nelle casette di legno;
- il rispetto completo della normativa vigente per il contrasto della diffusione del COVID-19.

Sono a carico dell'amministrazione concedente:

- le spese per gli allacci alle utenze;
- il noleggio e le pratiche di installazione delle casette prefabbricate nonché delle altre installazioni previste come complemento di arredo urbano.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBGESTIONE

È fatto espresso divieto di cessione del contratto di affidamento ex art. 39 DPGR 61/R/05 sperimentale e temporanea dell'area.

ART. 11 - Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti fanno riferimento agli articoli 1803 eseguenti del codice civile.

ART. 12 - Il presente contratto è sottoscritto in forma privata autenticata, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente la registrazione.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Il Rappresentante dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

Il Gestore:
